



CONVENZIONE

per la realizzazione della partecipazione alle rilevazioni degli apprendimenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,

tra

L'ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(di seguito **INVALSI**), (C.F. 92000450582), con sede a Roma, Via Ippolito Nievo n. 35 (CAP 00153),
rappresentato dal Presidente dott. Roberto Ricci

e

la **Direzione Istruzione e Formazione tedesca, della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige** (di seguito **Direzione Istruzione e Formazione tedesca**), con sede in Bolzano, Via Amba Alagi 10, rappresentato dal dott. Gustav Tschenett, in qualità di Direttore della **Direzione Istruzione e Formazione tedesca**.

Premesso

- che il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede che la Provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica e culturale, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI e le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI.
- che con deliberazione della Giunta provinciale 01 febbraio 2022, n. 63 sono state determinate le prove scritte a carattere nazionale, alle quali le scuole in lingua tedesca nella Provincia di Bolzano partecipano. Con la citata deliberazione della Giunta provinciale il direttore della Direzione Istruzione e Formazione tedesca è stato autorizzato a definire e a firmare la presente convenzione.

Con la presente convenzione si stabiliscono le modalità di partecipazione alle rilevazioni degli apprendimenti e si

stipula quanto segue:

1. Nelle scuole di lingua tedesca nella provincia autonoma di Bolzano in conformità delle disposizioni nazionali, vengono svolte periodicamente rilevazioni degli apprendimenti per verificare l'acquisizione delle competenze degli studenti nella lingua d'istruzione tedesco (corrispondente alla lingua d'istruzione italiano a livello nazionale), nella lingua straniera inglese e in matematica.
2. Periodicamente si rileva inoltre l'acquisizione delle competenze nella seconda lingua italiano.



3. Nelle classi finali della scuola secondaria di primo grado (classi III) e della scuola secondaria di secondo grado (classi V), le rilevazioni annuali degli apprendimenti sono realizzate per la lingua di insegnamento tedesco, nella lingua straniera inglese e nell'area disciplinare matematica. Queste prove vengono svolte in cooperazione con l'INVALSI sulla piattaforma TAO.
4. Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, così come nelle scuole secondarie di secondo grado, a ritmo biennale (considerando l'anno scolastico 2023 come primo anno della somministrazione a ritmo biennale) sono svolte le seguenti prove:
 - classi III primaria: tedesco (prova non svolta in cooperazione con l'INVALSI);
 - classi IV primaria: italiano seconda lingua (Italiano L2) (prova non svolta in cooperazione con l'INVALSI);
 - classi V primaria: matematica (prova svolta in cooperazione con l'INVALSI);
 - classi I scuola secondaria di primo grado: tedesco (prova non svolta in cooperazione con l'INVALSI);
 - classi II della scuola secondaria di secondo grado: matematica (prova svolta in cooperazione con l'INVALSI);
 - classi II della scuola secondaria di secondo grado: italiano seconda lingua (Italiano L2) (prova non svolta in cooperazione con l'INVALSI).
5. Le scuole di lingua tedesca dell'Alto Adige partecipano, come già prassi, a studi internazionali sugli apprendimenti. La partecipazione a tali studi è formalizzata con l'approvazione o la deliberazione della Giunta Provinciale.
6. L'INVALSI predispone le prove di inglese e di matematica e le mette a disposizione, in tempo utile, al Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua tedesca.
7. Il Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua tedesca provvede agli adattamenti necessari, alla traduzione delle prove di matematica e a tutte le operazioni che comportano l'uso di materiali in lingua tedesca.
8. L'INVALSI mette a disposizione le prove in forma digitale alle singole istituzioni scolastiche. Unica eccezione è la prova di matematica svolta nelle quinte classi della scuola primaria, svolta in forma cartacea. Il Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua tedesca si occupa della traduzione, stampa e della distribuzione dei fascicoli agli istituti scolastici.
9. Il Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua tedesca fornisce all'INVALSI il database relativo agli alunni e alle alunne che partecipano alle rilevazioni.
10. L'INVALSI mette a disposizione il portale informatico per la registrazione delle scuole, per l'inserimento dei dati di contesto, per lo svolgimento delle prove e per l'inserimento dei risultati delle prove.
11. Il Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua tedesca fornisce supporto alle scuole per le somministrazioni delle rilevazioni degli apprendimenti al fine di garantire il loro regolare svolgimento.



12. L'INVALSI cura la restituzione dei risultati delle singole prove alle istituzioni scolastiche partecipanti e mette a disposizione, sul citato portale informatico, i dati elaborati per ogni istituzione scolastica e, all'interno di questa, per ogni singola classe.
13. L'INVALSI produce per ogni studente della terza classe della scuola secondaria di primo grado e per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado le certificazioni delle competenze in formato elettronico (formato .pdf) acquisite nelle tre prove (tedesco, inglese e matematica) mettendole a disposizione delle scuole nell'area a loro riservata presso il sito istituzionale dell'INVALSI.
14. Il Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua tedesca provvede agli adattamenti formali necessari e alla traduzione del modello nazionale per la certificazione delle competenze.
15. La restituzione dei risultati dei singoli istituti scolastici nella Provincia autonoma di Bolzano e delle certificazioni delle competenze per gli studenti delle scuole tedesche della Provincia autonoma di Bolzano avvengono nei termini e tempi stabiliti per le scuole e gli alunni e le alunne a livello del territorio nazionale.
16. L'INVALSI informa tempestivamente il Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua tedesca riguardo: tutte le attività di organizzazione e riorganizzazione della piattaforma autorale; tutti gli aspetti organizzativi relativi ai processi di preparazione, somministrazione e post-elaborazione (iscrizione, aggiornamento dati, codifica e rilascio certificati e restituzione dati agli istituti scolastici) delle rilevazioni per gli apprendimenti.
17. L'INVALSI informa anticipatamente il Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua tedesca riguardo le comunicazioni che saranno pubblicate nell'area riservata oppure inviate attraverso altri canali agli istituti scolastici e/o dirigenti.
18. L'INVALSI mette a disposizione del Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua tedesca le banche dati (matrici popolazione nazionale) contenenti i risultati e i dati di contesto delle rilevazioni dei livelli di apprendimento effettuate dalla popolazione studentesca sul territorio nazionale, qualora pronte e definitive, entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di consentire al Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua tedesca di predisporre il Rapporto provinciale sui risultati delle rilevazioni dei livelli di apprendimento. Alle matrici di lingua Tedesca della secondaria si aggiungono le variabili IDFORM e codice percorso (laddove esistente), mentre alle matrici di Matematica e Inglese, solo ed esclusivamente per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano lingua tedesca, si aggiunge la variabile codice percorso (laddove esistente), qualora questa non consenta il riconoscimento dell'Istituto, dove non espressamente autorizzato. Le matrici dei dati (microdati, in cui ciascuna riga rappresenta le risposte di uno studente o di una studentessa) saranno rese disponibili complete dell'identificativo della scuola esclusivamente previa ricezione della liberatoria predisposta da INVALSI, firmata dal Dirigente Scolastico e contenente l'autorizzazione alla consegna. La trasmissione di tali dati avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a



tutela della privacy degli studenti coinvolti. A seguito della stipula della presente convenzione, si intende evasa la richiesta formale di trasmissione dei dati per la durata della convenzione stessa. Il Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua tedesca utilizza i dati ai soli fini istituzionali; ogni altra forma di utilizzo sarà oggetto di richiesta di autorizzazione all'INVALSI.

19. Il Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua tedesca raccoglie i risultati delle prove di rilevazione relative alla disciplina "tedesco L1" della terza classe della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado e li mette a disposizione dell'INVALSI su richiesta.
20. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina il **31 dicembre 2027** e potrà essere prorogata per espressa volontà delle parti, da manifestarsi almeno 30 giorni prima della scadenza con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula dell'accordo stesso.
21. In ogni caso nulla è dovuto alle Parti reciprocamente per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente accordo. La sottoscrizione della presente convenzione e la sua attuazione non comportano oneri finanziari né a carico della Direzione Istruzione e Formazione tedesca, né a carico di INVALSI.
22. Ogni attività prevista dalla presente convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano le attività di entrambi gli Enti. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia dovesse insorgere in ordine alla presente convenzione. Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione ove la Provincia Autonoma di Bolzano fosse attrice o convenuta, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Roma.
23. Qualsiasi integrazione o modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.
24. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Le spese di eventuale registrazione della presente Convenzione saranno a carico della Parte che per prima richiederà tale atto. La convenzione ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, è esente dall'imposta di bollo.

**Per la Direzione Istruzione e
Formazione tedesca**

Il Direttore della Direzione Istruzione e Formazione tedesca
Gustav Tschenett

Per l'INVALSI

Il Presidente
Roberto Ricci